



Procura della Repubblica

CALTAGIRONE

Oggetto: Bando per l'ammissione ai tirocini formativi ex art. 73 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n. 98 e successive modifiche.

Questo Ufficio intende procedere allo svolgimento dei tirocini di cui all'oggetto e, con il presente bando è indetta la selezione di quattro stagisti da immettere presso la Procura della Repubblica di Caltagirone nel biennio 2022/2023 e, pertanto, si invitano gli interessati a presentare la rituale domanda.

Legittimati ad accedere al tirocinio sono i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale; siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter. secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza); abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110; non abbiano compiuto trenta anni di età; All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore all'uopo individuato tra i sostituti che manifesteranno la propria disponibilità ovvero designati d'ufficio dal Procuratore della Repubblica.

Nel corso del tirocinio il tirocinante annoterà in apposita cartella le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale.

L'orario e le presenze verranno rilevate sulla base di autorelazione sotto il controllo del magistrato formatore.

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi e con una presenza presso l'Ufficio di almeno novecento ore annue; durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della

causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

A norma dell'art. 73 comma 8 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98) "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi" fatto salvo quanto disposto dai comma 8 bis e 8 ter del citato articolo 73 , come introdotti dalla legge 114/2014 di conversione con modifiche del DL 90/2014 e quanto previsto dal decreto 10 luglio 2015 sull'attribuzione delle borse di studio; spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia eventualmente determinare, ai sensi dell'art. 73 commi 8 bis e ter del D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito nella legge 9.8.2013 n.98 come modificato dall'art.50 bis del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n. 114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo *stage*, che può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che

sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti: studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore; affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato; redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici; formulazione del capo d'imputazione; elaborazione dei provvedimenti di archiviazione, delle citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p. e delle richieste di rinvio a giudizio; partecipazione alle udienze preliminari, dibattimentali monocratiche e collegiali; altri compiti previsti direttamente dal Magistrato nell'ambito dell'art. 73 suddetto.

Il tirocinante, nell'espletamento dell'incarico, è soggetto ai seguenti obblighi: svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro; seguire le indicazioni del *tutor* e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

All'esito dello *stage* il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di tirocinio e la trasmette al capo dell'ufficio.

Ove lo *stage* abbia dato esito positivo esso sarà valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

A parità di merito costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della

giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato; per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito; costituisce infine titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

La domanda di partecipazione allo *stage* potrà essere presentata direttamente presso l'URP della Procura della Repubblica di Caltagirone, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica dirigente.procura.caltagirone@giustiziacert.it e dovrà riportare la firma autografa del candidato previa esibizione di un documento di identità in corso di validità.

Qualora non sia possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti legittimati saranno preferiti, nell'ordine, coloro i quali abbiano conseguito la media più alta negli esami universitari, al punteggio di laurea ed all'età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2022 utilizzando il modello allegato al bando.

Si dispone la pubblicazione del presente bando sul sito di questa Procura e la sua trasmissione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone e all'Università degli Studi di Catania.

Caltagirone, 24 marzo 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Verzera

